

GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI

ISTITUTI
DI STUDI STORICI

LEGGI E STATUTI

ROMA 1970

Parte I
LEGGI E DECRETI

N.B. - Nella presente sezione sono trascritte le disposizioni concernenti gli Istituti nazionali di studi storici ed anche quelle, di carattere generale, riguardanti le Deputazioni e Società di storia patria (v. §§ XII e XIX).

I decreti istitutivi delle singole Deputazioni sono riportati invece, *ratione materiae*, nella Parte II, al nome dei rispettivi Enti.

R.D. 25 NOVEMBRE 1883, N. 1775
ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO

(1)

Art. 1

E' fondato un Istituto storico italiano allo scopo di dare maggiore svolgimento, unità e sistema alla pubblicazione de' fonti di storia nazionale, e di promuovere segnatamente quei lavori preparatori, che, per essere di interesse generale, eccedono i limiti, gli intenti, non che i mezzi delle Deputazioni e delle Società storiche regionali.

Art. 2 (2)

L'Istituto si compone di quindici membri; undici de' quali singolarmente delegati dalle cinque Deputazioni e dalle sei Società di storia patria ora esistenti; gli altri quattro nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 3

L'Istituto ha sede in Roma e corrisponde direttamente col Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4

I membri dell'Istituto sono d'ordinario convocati una volta l'anno e straordinariamente ogni qual volta sia riconosciuto necessario. Alla prima convocazione essi sceglieranno dal loro seno un Presidente, proporranno il programma de' lavori e nomineranno una Giunta esecutiva di tre membri.

Tanto il Presidente quanto i membri della Giunta dovranno, finché restino in ufficio, risiedere in Roma.

Art. 5

Un regolamento apposito, che sarà approvato dal nostro Ministro per la pubblica istruzione, determinerà le funzioni amministrative dell'Istituto.

(1) V. in proposito anche i §§ III, IV, V, VI, VIII e XV.

(2) Modificato dal R.D. 31-12-1923, n. 3011, art. 3, pag. 9.